C O M U N E D I M U S S O L E N T E

PROVINCIA DI VICENZA

n. **97** di Registro in data 04/11/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO 2027

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BONTORIN ELLENA	Sindaca	P	
FERRONATO MICHELE	Vice Sindaco	P	
SONDA DARIO	Assessore	P	
ZILIOTTO PAOLO	Assessore	P	
PATUZZI SILVIA	Assessora	P	

Presenti: 5 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste in presenza alla seduta.
La Sindaca, Dott.ssa Ellena Bontorin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Visto l'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Premesso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge n. 160 del 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è costituito:

a) dall'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;

Considerate le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 22/12/2020 con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed approvato il relativo regolamento;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2022 e n. 5 del 26/02/2025 con le quali sono state apportate modifiche al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 21, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale espressamente stabilisce che "la delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale" e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che, qualora le tariffe non siano modificate entro il suddetto termine, le medesime si intendono prorogate di anno in anno;

Visto, altresì**,** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Dato atto che la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, pronunciandosi sulla natura giuridica del canone unico patrimoniale ha affermato il principio di diritto secondo cui "il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria"; la Corte ha individuato nel prelievo i caratteri tipici del tributo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria;

Rilevato che la predetta pronuncia delle Sezioni Unite ha riguardato la qualificazione giuridica del canone e il conseguente riparto della giurisdizione, senza introdurre una specifica disciplina in ordine al riparto delle competenze tra gli organi dell'ente locale relativamente alla determinazione annuale delle tariffe;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Consiglio comunale ha competenza in materia di "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote", nonché in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto, altresì, l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto al Sindaco o ad altri organi;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 non attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza alla determinazione annuale delle tariffe del canone unico patrimoniale;

Rilevato che il Consiglio comunale, nell'esercizio della propria competenza normativa, ha approvato il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, il cui articolo 21, comma 1, attribuisce espressamente alla Giunta comunale la competenza all'approvazione della deliberazione tariffaria;

Ritenuto che la qualificazione del canone unico patrimoniale quale entrata di natura tributaria, affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la citata sentenza n. 12225/2026, non comporti, di per sé, il trasferimento al Consiglio comunale della competenza alla determinazione annuale delle tariffe, in assenza di una specifica disposizione normativa che riservi tale competenza al Consiglio;

Richiamata, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2026, n. 4325, che, esaminando espressamente la questione dell'asserita incompetenza della Giunta comunale a definire i coefficienti moltiplicatori e le tariffe applicabili al canone patrimoniale di concessione, ha ritenuto infondato tale motivo, affermando che, anche alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 12225/2026, la definizione delle tariffe del canone patrimoniale rientra nella competenza generale residuale della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Ritenuto, pertanto, che la determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2027 rientri nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in combinato disposto con l'articolo 21 del vigente regolamento comunale, ferma restando la competenza del Consiglio comunale in ordine all'istituzione, all'ordinamento e alla disciplina regolamentare del prelievo;

Visto l'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito complessivamente non superiore a quello derivante dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2025 era pari a 7.543 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale: euro 30,00 (art. 1, comma 826 legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- tariffa standard giornaliera: euro 0,60 (art. 1, comma 826 legge 27 dicembre 2019, n. 160);

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29.10.2025 con la quale sono state approvare le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2026;

Ritenuto di confermare per l'anno 2027 le tariffe già applicate nell'anno 2026, come dettagliatamente riportate nell'Allegato A), non ravvisandosi, allo stato, esigenze di modifica dei valori tariffari, dei coefficienti e delle articolazioni territoriali già approvati;

Visti:
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM 25/07/2023, entrato in vigore il 04/08/2023, che nel modificare l'Allegato 4/1 del principio contabile applicato concernente la programmazione, ha introdotto importanti novità inerenti il DUP ed ha stabilito un nuovo iter di formazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni concernenti i tributi comunali e di efficacia delle relative deliberazioni;

Dato atto che, alla luce della natura tributaria del canone unico patrimoniale affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12225/2026, la presente deliberazione è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli atti concernenti i tributi comunali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di c.c. n. 57 del 20/12/2016 e modificato con deliberazione di c.c. n. 21 del 28/06/2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del d. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto;

P R O P O N E

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per l'anno 2027, le tariffe del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Canone Unico Patrimoniale – istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure riportate nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione è adottata dalla Giunta comunale nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, in combinato disposto con l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento si applicano dal 1° gennaio 2027, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di efficacia delle deliberazioni concernenti i

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

tributi comunali;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del vigente regolamento comunale, qualora le tariffe non siano successivamente modificate entro il termine previsto dalla normativa vigente, le medesime si intendono prorogate di anno in anno;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per via telematica, con l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in combinato disposto con l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione stessa, secondo le vigenti disposizioni di legge;

7. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2027-2029, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per quanto applicabile;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, al fine della corretta applicazione delle tariffe per l'anno 2027;

9. di comunicare l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare la tempestiva applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di assicurare la tempestiva applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE UNICO PATRIMONIALE – ANNO 2027

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

La Sindaca
Dott.ssa Ellena Bontorin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD